

tempus regit actum, per cui le università dovevano applicare la normativa esistente al 31 luglio 1999 per quella parte dei corsi per i quali quella normativa era stata riconosciuta costituzionalmente legittima, il TAR Lazio, emettendo una anticipata pronuncia di merito, successivamente alla concessione delle sospensive, ha dichiarato che nel momento in cui avrebbe giudicato nel merito avrebbe posto nel nulla gli effetti delle sospensive.

Sappiamo che vi sono alcune migliaia di studenti che per l'anno accademico 1999-2000 hanno ritenuto di fare un ricorso in sede giurisdizionale e che per una parte di questi il TAR ha emesso un'ordinanza di sospensiva. Una parte di questi studenti è stata ammessa a frequentare, mentre un'altra parte no, per cui una parte ha frequentato lezioni e sostenuto prove di esame e un'altra parte non ha avuto neanche questa possibilità. Ma non possiamo non porci il problema se per un cittadino che, esercitando un proprio diritto, corre l'alea di un contenzioso in sede giurisdizionale, sia corretto che ad un certo punto della procedura il Parlamento intervenga per sovvertire l'esito del contenzioso stesso.

A distanza di mesi (purtroppo, così funziona il nostro sistema giurisdizionale), il Consiglio di Stato ha annullato quasi tutte le sospensive e stanno per essere annullate anche le sospensive residue. Il TAR, dunque, sta per pronunciarsi nel merito, negando la ragione dei ricorrenti ai quali ha concesso la sospensiva: questa è la situazione. Non c'è dubbio che si sia determinato un disagio; tuttavia, ritengo che il Parlamento debba fare attenzione anche ai 14 mila studenti che hanno accettato il responso delle prove selettive e ai 7 mila studenti che sono stati ammessi ai corsi, in quanto hanno superato le prove selettive e che, in caso di sanatoria, vedrebbero gli atenei affollati oltre le potenzialità formative dichiarate dagli atenei stessi, compromettendo la possibilità di formazione di coloro che hanno superato le prove selettive.

ROBERTO MANZIONE. Ma è assurdo!

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Soprattutto, onorevole Manzione e colleghi parlamentari, dobbiamo seriamente interrogarci su quale sia l'effetto delle sanatorie che annualmente il Parlamento pone in essere. Quando fu approvata la legge n. 264 del 1999, si disse che sarebbe stata l'ultima sanatoria, in quanto sarebbe poi entrata in vigore la legge. Anche in questo caso (ed è da mesi che ne discutiamo) si dice che sarà l'ultima sanatoria. Come ha ricordato il relatore, sono già 1.326 i ricorrenti per l'anno accademico 2000-2001: ci riferiamo, tra l'altro, ad un anno accademico per il quale è stata data integrale applicazione alla legge n. 264 del 1999, approvata da questo Parlamento.

Di quei 1.326 studenti, alcune centinaia hanno già ottenuto la sospensiva e stanno frequentando i corsi...

ROBERTO MANZIONE. È un loro diritto!

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Tra qualche mese, dunque, si porrà il problema di quei poveri studenti che stanno frequentando i corsi.

Non so se sia un'espressione appropriata in quest'aula, ma tutto ciò produce un effetto « catena di Sant'Antonio » che si ripete anno dopo anno: onorevole Manzione, lei conosce meglio di me l'opuscolo del CESI S.r.l. che, mediante dodici linee telefoniche, indica agli studenti a quali avvocati rivolgersi per presentare i ricorsi (in quanto essi conoscono quali sono i TAR che accoglieranno la domanda di sospensiva): in tal modo, dichiara l'opuscolo « migliaia di studenti sono riusciti ad iscriversi alle facoltà a numero chiuso » (grazie al CESI S.r.l. e al suo numero verde)! Questo è un affare miliardario che si protrae di anno in anno e che si protrarrà fin quando il Parlamento continuerà a concedere sanatorie.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 3399-3477-3554-3644-3672 – D’iniziativa dei senatori: Pagano ed altri; Manis ed altri; Bevilacqua ed altri; Cò ed altri; Ripamonti e Cortiana: Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5980) e dell’abbinata proposta di legge: Angeloni ed altri (5495) (ore 19).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato, d’iniziativa dei senatori Pagano ed altri; Manis ed altri; Bevilacqua ed altri; Cò ed altri; Ripamonti e Cortiana: Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università, e dell’abbinata proposta di legge d’iniziativa dei deputati Angeloni ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5980)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l’Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l’Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l’Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5980)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L’onorevole Soave, vicepresidente della Commissione Cultura, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Bracco.

SERGIO SOAVE, *Vicepresidente della VII Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il progetto di legge in esame ha avuto un iter complesso e difficile: trasmesso dal Senato nel maggio 1999, il testo nella sua prima formulazione traeva origine da cinque proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare e presentate da senatori dei gruppi dei Democratici di sinistra-l’Ulivo, di Rinnovamento italiano, di Alleanza nazionale, misto-Verdi-l’Ulivo e misto-Rifondazione comunista-progressisti.

Le diverse proposte di legge erano state riunificate in un unico provvedimento

ampiamente modificato nel corso dell'iter parlamentare. Esso prevedeva la trasformazione dell'attuale ruolo di ricercatore universitario in una terza fascia del ruolo dei professori universitari e ne modificava lo *status*, riconoscendo ai ricercatori l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e la possibilità di far parte degli organi preposti all'organizzazione della didattica e della ricerca.

Destinatari del provvedimento — oltre ai ricercatori — erano anche le figure già equiparate ad essi dall'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 (gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati con tre anni di attività didattica e scientifica di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

Altri aspetti del provvedimento erano l'estensione dell'elettorato passivo dei professori associati, una maggiore rappresentatività dei docenti nelle facoltà e nei senati accademici, e, infine, la validità degli statuti di quegli atenei che, sulla base di una innovativa interpretazione dell'autonomia statutaria e regolamentare delle università, avevano anticipato l'estensione dell'elettorato attivo e passivo ai ricercatori e ai professori associati.

L'obiettivo del disegno di legge era dunque duplice: dava soluzione all'annoso problema dello stato giuridico del ruolo dei ricercatori universitari, che si protrae dalla sua istituzione nel 1980, ed evitava l'annullamento degli statuti di molti atenei italiani inserendo una pericolosa ferita nell'autonomia universitaria. Si trattava di un provvedimento ponte in attesa della riforma organica della docenza universitaria, volto a registrare una situazione di fatto esistente nella vita universitaria del nostro paese. In effetti, con la legge n. 382 del 1980, ai ricercatori universitari erano stati attribuiti compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali; in questa legge si faceva riferimento ad esercitazioni, collaborazione all'attività di ricerca degli studenti finalizzata alla stesura delle tesi, sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Restava cioè un'ambiguità di fondo: mentre si faceva di

questa nuova figura qualcosa di diverso rispetto ai vecchi assistenti universitari, una figura più autonoma dal titolare della cattedra di appartenenza (infatti dipendente dalla facoltà) e se ne riconoscevano le funzioni di ricerca, non ne definivano però pienamente i compiti didattici, tant'è vero che la si teneva fuori dalla docenza universitaria.

Con la legge n. 341 del 1990 il divario tra professori e ricercatori viene ridotto e, pur non ammettendolo esplicitamente, questi ultimi si vengono di fatto caratterizzando come terza fascia docente. Ai ricercatori viene infatti riconosciuta la possibilità di partecipare a pieno titolo alle commissioni d'esame per i corsi di laurea, di diploma e di specializzazione; di essere relatori di tesi di laurea; di assumere l'incarico di corsi di insegnamento sia a titolo di supplenza che di affidamento. Intanto qualche anno prima, nel 1987, il trattamento economico della categoria era stato fissato nel 70 per cento del trattamento dei professori associati di pari anzianità, così come il trattamento di un professore associato è pari al 70 per cento di quello di professore ordinario di pari anzianità. Inoltre, ai ricercatori confermati veniva estesa la possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito.

In sostanza, nel tempo si è venuta a creare una relazione sempre più stretta tra il ruolo dei ricercatori e quello dei docenti universitari, tanto da rendere pienamente condivisibile la trasformazione di questo ruolo da terza fascia docente di fatto in terza fascia docente di diritto, mantenendo inalterate sia le attribuzioni che la retribuzione. L'unica vera novità di questa trasformazione è nel diritto di partecipare attivamente alle decisioni riguardanti la vita didattica e scientifica delle facoltà e degli atenei, vita alla quale i ricercatori hanno sempre dato il loro decisivo contributo.

Il provvedimento si presentava come la naturale conclusione di una vicenda iniziata negli anni ottanta con l'approvazione della legge n. 28 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, mentre nelle università italiane è avviato un am-

pio processo di riforma con il completamento dell'autonomia universitaria e la nuova organizzazione degli studi che richiede nuove figure di docenti. Approvato dalla Commissione cultura della Camera con alcune modifiche rispetto al testo del Senato, il progetto di legge è stato licenziato per l'aula il 16 dicembre 1999 e in un primo momento sembrò ottenere la sede legislativa in Commissione, ma alcuni gruppi impedirono che l'iter si concludesse in quella sede.

Nel frattempo, il Governo aveva presentato un collegato ordinamentale alla finanziaria per il 2000 recante disposizioni in materia di stato giuridico dei professori universitari, al quale la proposta di legge in oggetto venne subito abbinata, ritenendo che fosse del tutto superfluo anticipare un provvedimento che si pensava allora di poter approvare rapidamente e di poter ricollocare in un sistema più organico della riforma dello stato giuridico.

Nei mesi successivi, la VII Commissione ha affrontato complessivamente il problema della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, cercando con spirito costruttivo di elaborare un testo che fosse condiviso dai gruppi parlamentari, ma soprattutto dai diversi settori del mondo universitario. Il testo elaborato non era completamente soddisfacente: come accade quando le mediazioni sono complesse, ognuno aveva dovuto rinunciare a qualcosa. Tuttavia, il testo rappresentava un punto di equilibrio avanzato e sembrava dare risposte soddisfacenti alle nuove esigenze dell'università riformata. Anche questo testo, tuttavia, è incorso nella sorte del precedente, visto che è stato bloccato nel suo iter non tanto o, almeno, non soltanto per una dichiarata opposizione agli aspetti più qualificanti della riforma, ma — a parere del relatore — per l'intransigenza di alcuni gruppi nel difendere parte di quelle norme transitorie che avrebbero dovuto dare soluzione ai problemi aperti tra il personale universitario. Paradossalmente una buona riforma si è fermata, almeno ufficialmente, per l'opposizione a que-

stione di dettaglio, che toccavano tuttavia gli interessi molto concreti di alcune categorie, seppure marginali.

Approssimandosi la fine della legislatura, in Commissione si è deciso di dare risposta ai problemi più urgenti, riprendendo il provvedimento sulla terza fascia — quello che era rimasto alla fine del 1999 con l'approvazione della legge finanziaria per il 2000 —, che è stato quindi disabbinato dal disegno di legge atto Camera n. 6562, ed è stato dato l'incarico al relatore di elaborare un nuovo testo che tenesse conto del dibattito sviluppatosi in Commissione e che fosse al contempo condiviso dal più ampio schieramento possibile dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Nell'elaborazione di questo testo si è voluto sgombrare il terreno dalle polemiche che avevano accompagnato la prima versione approvata dal Senato. Non si tratta più di una semplice trasformazione di ruolo, ma dell'istituzione della terza fascia docente nella quale è previsto che possano transitare, a domanda, i ricercatori universitari che abbiano svolto un'attività didattica e scientifica per almeno tre anni. Contestualmente, vengono abolite le valutazioni comparative per l'accesso al ruolo dei ricercatori che, di fatto, viene trasformato in un ruolo ad esaurimento. Oltre all'articolo 1, che riguarda il passaggio dei ricercatori universitari nella fascia docente, si è ritenuto importante aggiungere un articolo 2 che prevede la possibilità di stipulare contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento con i giovani dottori di ricerca, per assicurare un canale di accesso all'attività universitaria alle nuove generazioni che, diversamente, potrebbero correre il rischio di rimanerne escluse e di dover cercare altrove concrete possibilità per coltivare la propria vocazione e per sviluppare il proprio talento. Il nostro paese ha necessità urgente di una politica più attenta alla valorizzazione dei giovani studiosi e dei giovani ricercatori: con questo provvedimento si ritiene di poter dare una prima, forse ancora insufficiente, ma significativa risposta.

Infine, l'articolo 3 contiene quella norma cosiddetta « salva statuti » richiesta da molti rettori italiani con l'estensione dell'elettorato attivo ai ricercatori ed ai professori di terza fascia.

Anche in questo caso, la richiesta di esame in Commissione in sede legislativa, avanzata dal relatore il 23 gennaio scorso, non è stata accolta da alcuni gruppi dell'opposizione. Di fatto, la posizione di coloro che si oppongono a qualsiasi modifica dell'ordinamento universitario si è combinata con quella di coloro che pretendono di ottenere il massimo vantaggio possibile dall'approvazione di una legge senza alcuna possibilità di mediazione.

Ciò può comportare la paralisi di qualsiasi decisione, mentre dall'Università, proprio ora che si sta avviando una fase nuova di profondi cambiamenti, viene la richiesta sia di chiudere positivamente la vicenda dei ricercatori, favorendo anche in questo modo un complessivo riordino della docenza universitaria, sia di salvaguardare quegli statuti che, dopo un serio e partecipato lavoro, corrono il rischio di essere annullati per la non rispondenza delle norme sull'elettorato attivo e passivo dei docenti a quelle previste vent'anni fa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per questi motivi, che ritengo ragionevoli e pressanti, raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Presidente, anche questo provvedimento, che, come ha detto il relatore, altro non è che uno stralcio delle proposte di legge nn. 5980 e 5495, è una parte di quel provvedimento

generale che ha avuto un esame lungo e travagliato presso la VII Commissione della Camera, concernente lo stato giuridico dei professori universitari. Esame al quale tutti abbiamo partecipato attivamente, anche se non sono mancate alcune posizioni differenti tra di loro. In ogni caso complessivamente molti problemi erano stati risolti mentre alcuni necessitavano ancora di qualche chiarimento. Si apriva dunque una nuova strada, d'altronde necessaria, come è stato giustamente rilevato, perché il nuovo ordinamento didattico delle università con l'istituzione delle lauree brevi comporta sicuramente un impegno didattico molto più gravoso ed importante per tutti i docenti universitari. La riforma dello stato giuridico dei professori universitari è una riforma richiesta a gran voce da tutti.

Come ha rilevato il relatore, onorevole Soave, quel provvedimento si è arenato sulle norme transitorie, in particolare sull'articolo 12 che rappresenta uno scoglio importante per la soluzione ad alcune situazioni abbastanza gravi che possono essere sicuramente chiarite ma che tuttavia vanno discusse ampiamente.

Sempre con riferimento al provvedimento n. 6562 abbiamo sempre criticato il fatto che esso fosse collegato alla legge finanziaria. Fin dall'inizio il Polo della libertà (in particolare Forza Italia) ha detto che la sua approvazione sarebbe stata difficoltosa, ed è quanto alla fine è avvenuto.

Non farò la cronistoria perché questa è già stata fatta dal relatore, onorevole Soave. Siamo arrivati alla scadenza della legislatura e poiché i tempi sono quelli che sono il Governo ha cercato di salvare il salvabile di questo provvedimento. In pratica si è stralciata la parte concernente l'istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari, aggiungendovi gli aspetti relativi all'attività didattica dei professori, all'assegno integrativo per l'attività didattica, ai contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento, nonché le norme finali sugli statuti.

Fin dall'inizio della discussione sul testo iniziale, stralciato dal provvedimento

n. 6562, si vide che non si poteva andare avanti e che il provvedimento non poteva essere approvato così com'era stato proposto. Vennero quindi stralciati gli articoli 2 e 3 concernenti l'attività didattica e l'assegno integrativo per l'attività didattica. Questi due articoli prevedevano l'aumento delle ore di didattica da 300 a 500 per i professori a tempo pieno e a 350 ore per i professori a tempo definito. A tale incremento di attività di didattica frontale e di didattica generale corrispondeva un aumento stipendiale che, dopo varie trattative, fu inizialmente stabilito in otto milioni annui; in seguito, fu elevato a dieci milioni per i professori a tempo pieno e fissato a cinque milioni per i professori a tempo definito a partire dal 1° gennaio 2002. Questo aumento, a mio parere, è un'elemosina se rapportato all'aumento percentuale di attività didattica che i professori devono sostenere perché si passa dalle 300 alle 500 ore annue di didattica e dalle 60 ore di didattica frontale alle 120. Considerata poi l'impossibilità di attuare la normativa predisposta, a seguito di contestazioni e di pressioni che ognuno di noi ha ricevuto e dal momento che i conti non sono risultati alla fine quelli che il Governo sperava, furono dunque stralciati gli articoli 2 e 3 dal provvedimento iniziale e si concordò di definire nella terza fascia i contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento; è stata poi inserita la cosiddetta norma « salvastatuti » nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Fino alla settimana scorsa vi è stata un'ampia discussione riguardo alla terza fascia e sono stati approvati alcuni nostri emendamenti. Si è stabilito di inserire nel ruolo docente i laureati dopo una valutazione della loro attività scientifica e didattica, valutazione che, su mio suggerimento, non deve essere effettuata dai singoli atenei, ma in base a regole comuni; si è giunti, alla fine, ad un compromesso. Su questo punto, però — dobbiamo dire le cose come stanno —, abbiamo avuto problemi che non so se siano stati risolti dalla Commissione bilancio. Si è era, infatti, pensato di eliminare lo straordinario perché, una volta acquisita tale

condizione, non ci sarebbe stato bisogno di rinnovarla. Questa disposizione ha comportato oneri economici a carico dello Stato, mentre nel testo è detto che non vi sarebbero stati. Non so se questi problemi siano stati risolti dalla Commissione bilancio e se vi siano ancora perplessità riguardo agli eventuali conteggi per l'istituzione di questa nuova fascia. A scanso di equivoci, dichiaro che sono favorevolissimo a questa impostazione perché sono convinto che la parte portante della didattica universitaria è effettuata soprattutto dalla terza fascia, ma è necessario, come ho sempre detto, che l'istituzione della terza fascia sia effettuata attraverso una verifica perché non è giusto che i meritevoli — e sono la maggioranza — siano trattati come chi non lo è. Tale verifica sarà effettuata — speriamo nelle maniere giuste — dalle varie università.

Un altro punto importante è quello relativo ai contratti di ricerca e di avviamento che sono stati nuovamente disciplinati e trattati come contratti di formazione lavoro. Essi hanno durata triennale, rinnovabile di altri tre anni; anzi, siccome i contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati soltanto fino all'età di 32 anni, in Commissione è stato approvato un emendamento affinché, per tali tipi di contratti di avviamento all'insegnamento e alla ricerca, l'età indicata venga elevata; effettivamente, per la carriera universitaria, prevedendosi tali contratti dopo la laurea ed il dottorato di ricerca, senza detto elevamento, la percentuale dei ricercatori che avrebbero potuto accedervi sarebbe stata irrisoria e, praticamente, i contratti stessi non sarebbero stati utilizzabili.

Infine, ricordo la norma « salva statuti » che, secondo la normativa vigente, estendendo l'elettorato passivo ai professori associati e riconoscendo l'elettorato attivo a tutti i ricercatori, cerca di salvare moltissimi statuti che tuttora, con le diverse disposizioni e le diverse sentenze di TAR, Consiglio di Stato, eccetera, riguardano aree (da Palermo a Roma, ad altre località) dove vi è una confusione caratteristica delle nostre università.

Noi siamo stati sempre contrari alla sede legislativa su questa materia, lo dico tranquillamente. Siamo alla fine della legislatura (durerà ancora una o due settimane) e questo provvedimento è giunto all'esame dell'Assemblea; ammesso che venga approvato in tempo utile dalla Camera, esso dovrà essere esaminato dal Senato, dove sicuramente comincerà una nuova discussione e non so se entro la settimana prossima, che probabilmente dovrebbe essere l'ultima, potrà essere approvato. Eventualmente (è una cosa da verificare) si potrebbero stralciare alcune disposizioni anche perché, lo ribadisco, nell'ambito della docenza universitaria non tutti sono convinti della bontà di una norma che riguardi solamente i cosiddetti professori di terza fascia, i ricercatori. Tutti abbiamo ricevuto lettere e comunicazioni dalla conferenza dei rettori, dalle associazioni dei professori associati e dei professori ordinari: nei fatti, la paura è che, una volta approvato questo provvedimento, lo stato giuridico dei professori universitari — la norma più importante e pregnante relativamente al cambiamento dello stato giuridico e alla didattica futura, con l'aumento del numero delle ore e della retribuzione (uno dei fatti importanti) — venga tralasciato. Molti sono dell'idea, allora, di abbandonare l'istituzione della terza fascia (ormai è difficile che possa essere attuata) e di far approvare, al limite attraverso l'esame in Commissione in sede legislativa, soltanto l'ultimo articolo concernente la norma « salva statuti ». Questa potrebbe essere una via di fuga per il travagliato iter del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 5980)***

PRESIDENTE. Il vicepresidente della VII Commissione (Cultura) ha facoltà di replicare.

SERGIO SOAVE, *Vicepresidente della VII Commissione*. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Palumbo per aver mostrato di condividere sostanzialmente le linee di questo provvedimento. Naturalmente, neanche a noi sono ignote le difficoltà che egli ha paventato in ordine all'approvazione effettiva di questa proposta di legge; tuttavia, siccome si tratta di uno stralcio e, quindi, di una proposta minimale, rispetto alla quale vi sono state ampie convergenze in Commissione, penso si possa ancora tentare ciò che appare molto arduo.

Chiedo all'Assemblea di approvare rapidamente, sia pure con le modifiche emendative che vorranno essere introdotte, questo provvedimento per trasmetterlo al Senato, che in altre occasioni ha mostrato, se convinto, di esaminare i provvedimenti anche in una settimana.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di replicare.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il relatore e l'onorevole Palumbo per l'intervento svolto nella discussione sulle linee generali. Vorrei soltanto precisare che il Governo presentò a suo tempo il disegno di legge di riforma dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari. Lo stralcio che è intervenuto rispetto a quel disegno di legge nella fase finale della legislatura non è stato un'iniziativa del Governo, ma un'iniziativa parlamentare, così come era d'iniziativa parlamentare la legge sulla trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari in ruolo della terza fascia dei professori universitari, fermo restando che il Governo ha dichiarato la piena disponibilità a sostenere questa iniziativa in ragione delle argomentazioni esposte sia dal relatore sia — pur con qualche dissenso — dall'onorevole Palumbo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle abbinate proposte di legge: Sales ed altri: Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (5904); Merlo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (6875); Soda ed altri: Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi (7371); Cerulli Irelli ed altri: Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali (7374); Paroli: Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del sindaco nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti (7514); Marinacci: Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali (7574) (ore 19,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Sales ed altri: Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale; Merlo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni

con popolazione sino a 15.000 abitanti; Soda ed altri: Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi; Cerulli Irelli ed altri: Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali; Paroli: Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del sindaco nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti; Marinacci: Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Ho chiesto di parlare per un richiamo al regolamento in relazione agli articoli 49 e 24, comma 12.

Come vede, Presidente, il mio richiamo al regolamento non riguarda la procedura singolare con cui avviene il dibattito in quest'aula su queste proposte di legge rispetto alle quali, la presidente della I Commissione Jervolino Russo aveva dichiarato di prendere atto della volontà delle forze politiche presenti in Commissione di non procedere all'ulteriore corso, un provvedimento, inoltre, che viene qui in aula senza un formale mandato al relatore, tant'è vero che nello stampato il nome del relatore neanche compare, perché non vi è un testo e, se la Commissione avesse potuto votare, avrebbe votato «no».

Il mio richiamo al regolamento riguarda una questione diversa e nasce in relazione al fatto che, nel calendario di

gennaio, inizialmente era stata inserita la discussione di questa proposta, per quanto riguardava la fase successiva a quella della discussione sulle linee generali e a quella dell'esame degli emendamenti, era previsto il contingentamento dei tempi, nonostante che la calendarizzazione non fosse avvenuta certamente all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di gruppo e nonostante che il comma 12 dell'articolo 24 del regolamento preveda che il contingentamento, quando manca l'unanimità, non si può applicare alle materie soggette alla disciplina dell'articolo 49, cioè a quelle per le quali è possibile chiedere lo scrutinio segreto. Ora, la materia che noi stiamo discutendo è, a mio avviso, *ictu oculi*, materia di legge elettorale. Il regolamento non parla di sistema elettorale, denominazione che potrebbe fare intendere di riferirsi solo a quelle norme che attengono alla trasformazione dei voti in seggi, ma parla in modo generale di leggi elettorali. Quindi, un problema di eleggibilità che attiene al diritto di elettorato passivo rientra in maniera evidente in questa materia che non obbligatoriamente, ma a richiesta, può essere soggetta a scrutinio segreto.

Signor Presidente, non credo e mi auguro che non ci sia un seguito di questa fase in aula perché la volontà delle forze politiche in Commissione, come prima ricordavo, è ben precisa ed è stata chiaramente espressa con atto di formale assunzione di responsabilità politica delle forze politiche. Al di là di questo, anche come questione di precedente, si parla di problemi di eleggibilità a deputato addirittura di candidati premier. È bene forse non lasciare un precedente in questa legislatura per cui leggi attinenti all'eleggibilità dovessero essere ritenute non comprese tra quelle per le quali valgono garanzie quali la possibilità di richiedere lo scrutinio segreto e la non applicazione del contingentamento quando manchi l'unanimità, perlomeno in sede di prima calendarizzazione.

Sarebbe un brutto precedente — al di là di altri, come quello di voler fare riforme costituzionali da soli ma è un'al-

tra questione — ritenere questa materia non soggetta all'applicazione dell'articolo 49 e dell'articolo 24 comma 12. Voglio ricordare che, in questa stessa legislatura, abbiamo avuto il caso della cosiddetta legge Rebuffa che addirittura riguardava materia attinente a diritto intertemporale per la quale fu chiesto e concesso lo scrutinio segreto. Sarebbe veramente paradossale e assolutamente contrario al regolamento non ritenere che questa materia che riguarda il diritto all'elettorato passivo non riguardi la legislazione elettorale. Se questa non è legislazione elettorale, credo non possa essere ritenuta tale nessun'altra norma! Basti pensare al fatto che queste norme sono state attualmente inserite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (non voglio assolutamente aggiungere altro, perché nel testo unico c'è tutta la legge elettorale, per intero, che riguarda gli enti locali).

Quindi, anche questa non sarebbe in alcun modo una motivazione assolutamente in grado di far venire meno il problema della richiesta dello scrutinio segreto. Tra l'altro, signor Presidente, qualora si dovesse, dal mio punto di vista malaguratamente, andare avanti nella discussione e nel voto di queste proposte e degli emendamenti nella situazione di pressione (uso moderatamente questo termine, ma forse altri colleghi parleranno in modo diverso) molto singolare che si è verificata nei confronti dei parlamentari durante la discussione in Commissione, credo che la tutela del diritto di voto segreto in questa materia sia più che mai necessaria per difendere le delicatissime prerogative parlamentari. Infatti, abbiamo assistito a pressioni poco gradevoli nei confronti dei parlamentari con l'esercizio quasi di una sorta di minaccia (ne discuteremo nel merito).

Signor Presidente, la prego dunque di voler considerare questo richiamo al regolamento. Non so se lei sia in grado di rispondermi adesso o se la questione meriti forse una valutazione e una ponderazione da parte del Presidente. Voglia tener conto dell'osservazione e del ri-

chiamo al regolamento, non soltanto per la questione specifica riferita a queste proposte, ma anche per il precedente che mi augurerei non venisse sancito con una decisione che, a mio avviso, è contraria al regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo, onorevole Calderisi, che il contingentamento dei tempi di discussione degli articoli delle proposte di legge n. 5904 e abbinate è stato già disposto e pubblicato in occasione del primo inserimento delle proposte di legge nel calendario dei lavori per il mese di gennaio...

GIUSEPPE CALDERISI. Ma non è stato discusso!

PRESIDENTE. ...a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'11 gennaio 2001. Eventuali eccezioni, come quella che lei pone in questo momento, avrebbero dovuto pertanto essere formulate in quella sede...

GIUSEPPE CALDERISI. No, no Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, abbia pazienza! Io sono stato ad ascoltarla, adesso lei sta ad ascoltare me. Sono io che do la parola e non lei che la prende. È chiaro?

Come dicevo, eventuali eccezioni avrebbero dovuto essere formulate in quella sede, atteso che il consenso unanime dei presidenti di gruppo consente comunque di contingentare i tempi — anche con riferimento a provvedimenti per i quali il contingentamento sarebbe altrimenti escluso — ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del regolamento.

Nel merito delle altre osservazioni vorrei farle notare che l'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento esclude dal contingentamento dei tempi i progetti di legge «vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1». Tale disposizione, a sua volta, non può essere interpretata in maniera estensiva, alla luce del successivo

comma 1-*quinquies*, secondo il quale lo scrutinio segreto è consentito soltanto sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1.

Ciò premesso, ricordo che, come già precisato dalla Presidenza fin dalla seduta del 4 giugno 1997, anche sulla base di un parere reso in pari data dalla Giunta per il regolamento, e come da ultimo ribadito nella seduta del 7 marzo 2000, deve considerarsi legge elettorale «ciò che organizza il sistema di votazione che trasforma... il voto in seggio».

Carattere comune delle proposte di legge in questione è quello di essere volte a consentire un terzo mandato consecutivo ai sindaci ed ai presidenti di provincia (proposta di legge Soda n. 7371 e proposta di legge Sales n. 5904; la proposta di legge Merlo n. 6875 limita la rieleggibilità ai soli comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti). Alcune di esse contengono ulteriori disposizioni in materia di nomina dei presidenti dei seggi elettorali, ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (proposta di legge Sales n. 5904); diritto dei consiglieri nominati assessori ad essere reintegrati nel mandato consiliare, una volta cessati dalla carica (proposta di legge Cerulli Irelli n. 7374 e proposta di legge Marinacci n. 7574); eleggibilità dei sindaci al Parlamento, rimozione del divieto di cumulo dell'indennità per i sindaci eletti parlamentari (proposta di legge Marinacci n. 7574).

Allo stato, dunque, le proposte non sembrano riconducibili all'indicato concetto di legge elettorale, poiché non sono volte a disciplinare la trasformazione dei voti in seggi...

GIUSEPPE CALDERISI. È il diritto di elettorato passivo, Presidente! Ci arrampichiamo sugli specchi! È un precedente grave! Poteva pensarci e rinviare questa risposta!

PRESIDENTE. ...pertanto, non risulta applicabile a tali proposte di legge il divieto di contingentamento previsto dall'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento.

Onorevole Calderisi, stia ad ascoltare.

GIUSEPPE CALDERISI. Ho ascoltato abbastanza.

PRESIDENTE. Se non vuole ascoltare, può anche uscire. L'importante è che non mi disturbi.

Al caso in esame non è comparabile quello relativo alla discussione della proposta di legge Rebuffa n. 2423 (Regolazione della successione nel tempo delle norme elettorali). Con riferimento a tale proposta di legge, nella seduta del 6 febbraio 1997 la Presidenza accolse la richiesta di votazione a scrutinio segreto, riconoscendo che la materia rientrava tra le fattispecie contemplate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento. Infatti, come fu esplicitamente chiarito, il contenuto della proposta di legge risultava compreso nel concetto di legge elettorale poiché, intervenendo per regolare la successione delle norme elettorali nel tempo, il provvedimento determinava il complessivo sistema elettorale applicabile ad una specifica elezione.

Assicuro comunque all'onorevole Calderisi che sarà mia cura rappresentare al Presidente della Camera la richiesta da lui formulata.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5904 e abbinate)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

Forza Italia: 39 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

Lega nord Padania: 34 minuti;

UDEUR: 32 minuti;

Comunista: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 32 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5904 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Massa...

GIUSEPPE CALDERISI. Ma non c'è il relatore.

PRESIDENTE. ...sulla base dell'incarico a lui conferito nel corso dell'esame in Commissione. I venti minuti a disposizione del relatore, come risulta da contingentamento, sono assegnati al conferente l'incarico.

LUIGI MASSA. Signor Presidente, è bene precisarlo, vista l'agitazione del collega Calderisi, anche perché data la nostra età ormai i rischi sono seri e quindi è meglio stare tutti calmi.

GIUSEPPE CALDERISI. Pensa alle tue incompatibilità.

LUIGI MASSA. Stavo proprio pensando a quale funzione svolgere e credo che la cosa migliore sia seguire la sua indicazione, vale a dire che, sulla base di alcuni precedenti, su mandato della presidente della Commissione, onorevole Jervolino, ho l'onore di illustrare lo stato dell'arte.

La Commissione Affari costituzionali ha lungamente discusso sulla questione del limite di mandato ai sindaci. Come è noto, la legge n. 81 del 1993, che ha introdotto l'elezione diretta dei primi cittadini, come contrappeso alla preoccupazione di un eccessivo potere derivante dall'investitura popolare diretta, ha stabilito che il sindaco e il presidente della provincia non fossero immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi. Fu quello un punto di mediazione tra chi era contrario chiaramente ad una siffatta riforma e chi lo richiedeva come antidoto all'instabilità dei governi locali.

Dopodiché il legislatore non andò oltre con la limitazione del mandato ad altre figure istituzionali e, se si esclude il caso della Sicilia, non la introdusse nemmeno per i presidenti delle regioni. In quest'ultimo caso, ogni determinazione è rinviata allo statuto regionale.

In presenza di un così diverso comportamento del legislatore, il mondo delle autonomie locali, tutto unito, ha richiesto l'abrogazione del limite di mandato e le assemblee dell'ANCI di Catania e di Verona sanzionarono esplicitamente e pressoché unanimemente la richiesta. Così è stato per tutte le associazioni atonomistiche, quali l'UPI, l'UNCEM, la Lega delle autonomie locali e l'Associazione dei piccoli comuni. Tale sollecitazione spingeva diversi parlamentari, inizialmente quelli appartenenti ai gruppi di maggioranza, a

presentare ben quattro proposte di legge alle quali se ne sono aggiunte altre due di colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione. Anzi, una di quelle proposte di legge, a firma Sales ed altri, era stata presentata molto prima delle determinazioni venute dalle associazioni delle autonomie. Il 24 ottobre scorso iniziammo l'iter presso la Commissione di merito con la mia relazione. Mi sembra si possa dire che si delinearono tre diversi schieramenti: in primo luogo, coloro che erano nettamente contrari all'eliminazione o all'attenuazione del limite di mandato; in secondo luogo, una parte della maggioranza favorevole all'eliminazione di ogni limite di mandato; infine, in particolare da parte di alcuni gruppi, che possono essere individuati nell'ambito della maggioranza, si richiedeva un contrappeso all'eliminazione del limite di mandato, vale a dire l'attribuzione di maggiori poteri al consiglio comunale. Su questo punto sembrò che la maggioranza avesse trovato un'intesa su un testo di massima, che prevedeva, insieme ad alcuni contrappesi, l'estensione del limite dei mandati a tre — nell'intesa di spostare il problema alla successiva legislatura per avere il tempo per una rivisitazione organica della legge n. 81 — mentre gli oppositori richiesero un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare i risultati di otto anni di vigenza della norma e ad audire docenti universitari e studiosi della materia per conoscere lo stato delle loro elaborazioni, il loro pensiero e la dottrina. Oltre a loro, furono audite, seppure informalmente, le associazioni delle autonomie, i rappresentanti dei consigli comunali e dei consigli regionali. I primi due hanno unanimemente richiesto l'eliminazione di ogni limite di mandato, mentre i rappresentanti dei consigli regionali hanno fornito elementi di conoscenza dello *status quo*, precisando che la questione dell'eventuale introduzione di un limite di mandato per i presidenti delle regioni non era stato ancora approfondita.

Dall'indagine conoscitiva è emerso che la maggioranza degli esperti intervenuti si è pronunciata a favore del mantenimento

del limite di mandato, adducendo diverse motivazioni: molto sommariamente ne riassumerò alcune e qualche altro collega sicuramente le sottolineerà.

È stata ad esempio richiamata l'esperienza degli Stati Uniti, in cui limiti di mandato sono stati introdotti in trenta Stati, oltre che per la carica di governatore, anche per i sindaci e i vertici delle contee. Alcuni studiosi hanno sostenuto l'attualità delle motivazioni addotte a fondamento del limite di mandato, ritenendo che l'avvicendamento nelle cariche elettive sia coerente con i principi del sistema democratico ed è emersa anche la perplessità di modificare una disciplina prima che la stessa abbia prodotto i suoi effetti.

Tra i favorevoli al mantenimento del limite di mandato vi è il professor Frosini, del quale cito alcune affermazioni: «La limitazione ai mandati è un meccanismo giuridico che consente di limitare il potere, cioè di impedire che un potere — quello di una persona titolare dell'esecutivo — possa concentrare su di sé, esasperandole, le prerogative che gli sono proprie e dovute al fatto di essere stato eletto direttamente dal corpo elettorale». Il professor De Martin sostiene: «La durata consecutiva del mandato monocromatico non è una variabile indipendente, non è una scelta libera, ma è legata ai pesi e ai contrappesi che contraddistinguono un certo tipo di organizzazione del potere politico-amministrativo a livello locale». A detta del professor Dogliani ben sei sarebbero le ragioni che sorreggono la limitazione del mandato ai sindaci. Tre sono di ordine subcostituzionale: «porre un ostacolo alla possibilità della corruzione» (egli dice testualmente: «il ricambio apre i cassetti e impedisce che si crei un'attesa di impunità»), «porre un ostacolo al formarsi del notabilato locale, incrementare l'impulso amministrativo nel senso che il nuovo sindaco avrebbe una carica propositiva più forte di colui che si potrebbe abbandonare alla *routine*». Tre sono di ordine costituzionale: «attuare il principio democratico in quanto comportante la rotazione e la circolarità delle

cariche, compensare con la riduzione dei mandati lo squilibrio di rapporti tra sindaco e consiglio, riequilibrare i rapporti tra centro e periferia». Grosso modo queste sono le principali ragioni che sono state avanzate per il mantenimento del limite di mandato.

Di parere contrario è il professor Agosta, che sostiene: «il divieto alla rieleggibilità fa venir meno uno dei principi essenziali dell'investitura diretta: la responsabilità dell'amministratore locale e la sottoposizione del suo operato al giudizio dell'elettorato. In linea puramente astratta la certezza di non essere comunque sottoponibile ad un giudizio finale potrebbe portare, nel secondo mandato, il sindaco riletto ad un minore impegno oppure ad un maggiore arbitrio, visto poi che l'attività prodotta sarebbe sciolta da ogni responsabilità politica».

Debbo segnalare poi la posizione particolare del professor Bettinelli che, se, come studioso, ha teso a ribadire la correttezza, dal suo punto di vista, della limitazione del mandato, da cittadino (si è definito in questo modo) ha aperto una riflessione interessante, quando ha affermato che la caduta del limite di mandato potrebbe risultare positiva proprio in riferimento all'attuale precarietà del sistema dei partiti. Egli dice che, se si ritiene che la loro rinascita dipenda soprattutto dall'avvicinarsi alla politica di energie nuove della società civile motivate dalla passione di un impegno senza riserve nelle istituzioni, allora si potrebbe convenire sull'inopportunità congiunturale di un limite di mandato al capo dell'esecutivo locale, potendo ottimisticamente confidare nell'emersione di figure esemplari capaci a loro volta di attrazione, con l'effetto di rigenerazione della politica.

Nelle audizioni è emersa anche l'opinione che la questione potesse essere demandata agli statuti comunali, così come è oggi per le regioni. Tuttavia, è stato fatto notare come la competenza in materia di organi e di legge elettorale provinciale e comunale, anche con le recenti modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione votate da Camera e Senato, sia stata riservata al legislatore nazionale.

È anche stata affrontata la questione della differenziazione di trattamento per i piccoli comuni, è stato autorevolmente detto che non sarebbe tuttavia giustificabile la motivazione per comuni piccoli comunque di dimensioni adeguate; ci si dovrebbe limitare — è stato detto — per giustificare la difficoltà a trovare candidati nelle piccole realtà, ad un limite demografico non superiore ai 3 mila abitanti. Tuttavia, anche di fronte a tale questione, è emerso un maggioritario dissenso: chi ritiene che la questione si ponga in ragione dei diritti di elettorato passivo, e quindi occorre decidere per l'intero sistema, e chi pensa che gli elementi distorsivi derivanti dall'*incumbancy* dell'organo monocratico esecutivo eletto direttamente pesi ancor di più nelle realtà minori dove il controllo politico e del sistema dei *media* è certamente minore.

Per questo, in presenza della decisione contraria di tutti i gruppi di opposizione, della contrarietà di singoli deputati della maggioranza, della perplessità di gruppi della maggioranza a procedere in modo unilaterale, in Commissione affari costituzionali si era preso atto che non sussistevano le condizioni per individuare un testo base in grado di raccogliere una maggioranza sufficiente al prosieguo dei lavori.

Dopo la determinazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è evidente che la Commissione ha riferito in quest'aula tramite la mia persona e che, qualora quest'Assemblea al termine del confronto decidesse comunque di pronunciarsi con un voto, nella mia qualità di relatore in Commissione fino alla fine dei lavori, non ci sarebbe altra via che quella di chiedere il rinvio in Commissione affinché essa si pronunci per la scelta di un testo base che a tutt'oggi non c'è.

Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su un problema. A questo punto ho esaurito il mandato che mi era stato conferito dal presidente e quindi

non posso far altro che terminare in questo modo la relazione, sperando di essere riuscito a farmi intendere, ma vorrei sapere, visto che la mia posizione è del tutto particolare e leggermente innaturale, se posso utilizzare un minuto per esprimere una mia posizione personale oppure no. Me lo dica lei, Presidente, se questo è possibile. So che è irrituale.

PAOLO ARMAROLI. A che titolo?

PRESIDENTE. Può esprimerle in questa sede, in coda alle sue valutazioni.

LUIGI MASSA. La ringrazio perché devo svolgere alcune osservazioni a titolo personale. Ho sentito parlare, sia nel confronto in Commissione sia attraverso alcune anticipazioni in questa sede, di una sorta di giustificazione a non sottoporre una qualunque proposta al voto in presenza di pressioni definite inaccettabili che i sindaci avrebbero compiuto o compirebbero sui deputati uscenti di verificare come su tale questione si sarebbero pronunciati per decidere poi se appoggiarli o meno in campagna elettorale.

Signor Presidente, io ricevo tutti i giorni — e temo di non essere il solo qui dentro — lettere di associazioni, gruppi di pressione, *lobby* varie, su qualunque provvedimento in discussione: dalle fasce dei professori universitari alle carriere dei poliziotti, dagli albi professionali ai cicli scolastici, dalle questioni dell'aborto a quelle dell'eutanasia, per tacere di aliquote IVA, contributi al sistema delle imprese, mucche pазze e quant'altro. Ovviamente tutte le associazioni lasciano intendere — qualcuna lo dice in modo esplicito, magari qui fuori lanciando uova ed altro — che della posizione individuale sarà tenuto conto. Non credo nelle loro preghiere serali. Se seguissimo il criterio tenuto in questa occasione, in quest'aula arriverebbero ben pochi provvedimenti.

Io avrei votato a favore dell'abrogazione del limite di mandato. Ho firmato una proposta in tal senso e, quando lo facevo, l'avevo letta, ne ero convinto, ero nella mia piena facoltà di intendere e di

volere. Avrei accettato anche una linea subordinata, come quella delineata dalla maggioranza, per un terzo mandato in attesa di una revisione complessiva durante la XIV legislatura.

Non avrei invece (debbo dirlo onestamente) condiviso, sul piano personale, la proposta di limitarlo ai comuni minori: ritengo personalmente che sarebbe stato un errore e un danno al diritto di ricevere una sanzione da parte di qualunque sindaco.

Signor Presidente, avrei voluto che tutte queste opinioni (come è giusto per un parlamentare) fossero espresse con un voto dell'Assemblea, che sarebbe stato certamente trasversale (con quale esito, francamente, non lo so). Qualcuno mi ha chiesto per quale motivo volessi perdere, come se fosse una cosa disdicevole perdere, quando si è in minoranza su di una proposta. Nella mia vita, forse sono state più numerose le volte in cui ho perso delle volte in cui ho vinto; eppure, sono arrivato sin qui e uscendo da qui (tra pochi giorni) non considero la mia esperienza politica né menomata, né finita.

Signor Presidente, ciò che personalmente non mi piace (lo dico sommamente) è che non mi si consenta di esercitare come deputato il diritto-dovere di esprimermi con un voto su un testo in quest'aula.

GIUSEPPE CALDERISI. Perché non si è votato in Commissione?

LUIGI MASSA. Esatto: infatti, siamo qui che ne stiamo discutendo, grazie ai presidenti dei gruppi.

Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di esprimermi in un luogo come l'aula, ove resterà almeno la traccia di una volontà espressa verbalmente. Mi dispiace che — vista la mia attuale decisione di non ricandidarmi per la prossima legislatura — il mio intervento (probabilmente l'ultimo) in quest'aula sia amaro, non per una battaglia persa, ma per una battaglia che non mi è stato concesso di combattere sino in fondo. Continuerò a combatterla dall'esterno di

questo palazzo, nel mondo della autonomie locali a cui mi sento — per antica tradizione e per ventennale lavoro — di appartenere con maggiore identità rispetto al mestiere che ho *pro tempore* cercato di svolgere indegnamente insieme a voi, in questi cinque anni (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-Ulivo e dell'UDEUR*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUCIANO GUERZONI, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori, anche se il collega Massa, con grande correttezza, mi aveva messo a parte qualche giorno prima del suo duplice intervento; debbo, altresì, dargli atto di aver chiesto alla Presidenza il permesso di parlare ad altro titolo.

Debbo dire che si è registrato, qui in aula, *Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde* (non per colpa dell'onorevole Massa): forse sarebbe stata più opportuna una scansione più netta tra il deputato stimabile che ha riferito sullo stato dell'arte e il deputato altrettanto stimabile (mi riferisco sempre all'onorevole Massa) che ha parlato a titolo personale, come aveva diritto di fare. Ebbene, ritengo che forse sarebbe stato meglio che l'onorevole Massa si fosse iscritto a parlare autonomamente in discussione generale, visto che egli nei primi dieci minuti ha correttamente e secondo verità esposto quel che era avvenuto in Commissione. Volevo,

dunque, sottolineare che si tratta di due scansioni diverse: ma credo che tutti siano d'accordo al riguardo.

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Signor Presidente, vorrei sapere di cosa stiamo discutendo. Abbiamo ascoltato una relazione (debbo dire corretta) dell'onorevole Massa, che ha concluso con l'affermazione del presidente della I Commissione secondo cui non esistono le condizioni per poter giungere alla stesura di un testo base e, di conseguenza, per poter presentare all'Assemblea un documento su cui discutere.

Ringrazio l'onorevole Massa per la correttezza dimostrata; già in Commissione avevo affermato di non avere dubbi sulla sua correttezza, anche perché egli ha scritto un articolo per una rivista (che non mi è del tutto estranea) nel quale ha esposto le posizioni emerse. In quella sede egli avrebbe potuto eccedere, tirando dalla sua parte; invece, anche in quell'occasione, non lo ha fatto, ma ha esposto correttamente le posizioni emerse in Commissione e, soprattutto, il fatto che non esistevano le condizioni per redigere un testo base.

Allora, di cosa discutiamo stasera? Andiamo a ruota libera? Non possiamo mica aprire un dibattito sulle opinioni personali che (molto correttamente e su sua autorizzazione) l'onorevole Massa ha qui esposto! Avremmo potuto farlo anche in altra sede!

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, mi sembra che ciò sia naturale.

PAOLO ARMAROLI. Questa è una seduta spiritica!

DIEGO NOVELLI. Siccome non siamo al bar dello sport...

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, mi sembra che le opinioni personali qui possano essere degnamente espresse.

DIEGO NOVELLI. Va bene, ma non si può convocare un'Assemblea per discutere delle opinioni personali dell'onorevole Massa!

Semmai l'Assemblea è stata convocata per ascoltare una relazione dell'onorevole Massa sui lavori della Commissione, ma adesso di cosa discutiamo?

PRESIDENTE. Se me lo permette, glielo dico.

DIEGO NOVELLI. Se lei mi permette di finire...

PRESIDENTE. Sarebbe improprio continuare con questo dibattito...

DIEGO NOVELLI. Non è un dibattito, è una domanda lecita per sapere su cosa devo intervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, se ha qualcosa da aggiungere, lo faccia, altrimenti ascolti la risposta.

PAOLO ARMAROLI. Anche Lapalisse avrebbe risposto così.

PRESIDENTE. Onorevole Novelli, all'ordine del giorno ci sono sei proposte di legge ed è chiaro che non si è arrivati ad un testo unico né ad un abbinamento, questo è quanto ha esposto correttamente chi è stato incaricato dalla Commissione di riferire su questa situazione. Dopo aver illustrato queste posizioni, l'onorevole Massa ha ritenuto — e lo ha specificato chiaramente — di aggiungere anche una considerazione personale. È assolutamente logico che un relatore, in qualunque circostanza...

GIUSEPPE CALDERISI. Ma non è un relatore!

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, se invece di mettersi a ridere sguaiatamente stesse ad ascoltarmi...

GIUSEPPE CALDERISI. Sto soltanto sorridendo.